



COMUNE DI TELVE

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2003
Modificato con deliberazione del consiglio Comunale nr. 08 del 06.03.2006 (in verde)

IL SINDACO
(Franco Rigon)

IL SEGRETARIO
(Giampaolo Bonella)

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi generali.

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati deve essere prevista da specifico provvedimento normativo o rivestire un chiaro interesse pubblico da dimostrare nel provvedimento di concessione.
2. Non rientrano tra i criteri previsti dal presente regolamento la partecipazione o compartecipazione alle spese per l'acquisto di beni o servizi ivi compresi anche vitto, alloggio e rappresentanza per iniziative, manifestazioni, opere o attività di cui al successivo articolo 2 comma 1 lettera b), ammesse a contributo e promosse dai soggetti di cui all'articolo 4 o in loro collaborazione; dette spese sono legittime secondo le modalità previste agli articoli 27 e 28 del regolamento comunale di contabilità, approvato dal consiglio comunale il 20/12/2000 con deliberazione n. 48 ed eventuali successive modifiche nel tempo.
3. Le associazioni locali culturali, religiose, sportive, ricreative, e del tempo libero che hanno quale fine senza scopo di lucro la crescita civile e culturale delle persone a cui le iniziative sono rivolte, possono ottenere gratuitamente dal comune, stampe, ciclostilati ecc. compatibilmente con la disponibilità del personale a ciò addetto. Per lo stesso motivo gli impiegati comunali fuori orario d'ufficio possono utilizzare le macchine ed attrezzature d'ufficio per lavori richiesti dalle associazioni stesse.
4. Nel presente regolamento viene integralmente ricompreso con modifiche ed integrazioni il regolamento per la concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva previsto dall'art. 15 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21.

Art. 2.

Tipologie di intervento.

1. Fatte salve le singole specificità per le tipologie di interventi individuate nei titoli seguenti, gli interventi contributivi del Comune sono finalizzati:
 - a. a concorrere alle spese correnti di funzionamento e organizzazione di enti e associazioni che perseguono finalità riconosciute di pubblico interesse locale;
 - b. a contribuire alle spese necessarie per la realizzazione di opere o di iniziative, per manifestazioni e attività circoscritte nel tempo, per l'erogazione di servizi o per il raggiungimento di obiettivi specifici, riconosciuti di pubblico interesse locale.
2. In casi del tutto eccezionali la Giunta comunale può prendere in considerazione un intervento straordinario «una tantum» a ripiano di situazione debitorie pregresse, per consentire la sopravvivenza economica di Enti e organismi comunali, che abbiano ben meritato nel passato, e la cui attività sia ritenuta preziosa nel tessuto sociale della comunità locale. In tal caso dovrà venir presentata una particolare domanda, anche in deroga ai criteri specifici sottoriportati, a firma del Presidente in carica. Alla domanda devono essere allegati almeno per estratto i bilanci dell'ultimo quinquennio, e una relazione finanziaria che illustra le cause del dissesto e indica il piano di risanamento e di riequilibrio della gestione. La Giunta comunale non può contribuire finanziariamente se ritiene vi siano responsabilità personali di cattiva gestione.

Art. 3.

Proprietà delle opere e degli impianti finanziati. Responsabilità.

1. Le opere e gli impianti finanziati dal Comune devono essere di norma di proprietà comunale.
2. In caso di beni soggetti ad uso civico, appartenenti alle categorie A o B dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è preventivamente necessario che il Consiglio comunale deliberi la rimozione del vincolo stesso, o la sua sospensiva per un periodo non inferiore ad anni quindici. Tale obbligo non vale per opere di viabilità e infrastrutture a servizio della montagna.

3. Per poter contribuire alla realizzazione di opere di viabilità o di servizi a rete che interessino anche parzialmente la proprietà privata, è necessario che i proprietari sottoscrivano una dichiarazione di assenso all'esecuzione dei lavori e al pubblico transito, salvo che le opere già esistano e siano soggette di fatto all'uso pubblico ultrannuale
4. Il Comune può contribuire alle spese per interventi su beni di proprietà di Enti non economici, privi di finalità di lucro, che siano destinati per loro natura ad attività riconosciute di pubblico interesse. Al fine di garantire l'esclusivo pubblico interesse generale perseguito con la concessione del contributo, la Giunta comunale può subordinare l'erogazione dello stesso alla sottoscrizione di una convenzione, nella quale vengano garantiti gli usi pubblici previsti, e venga riconosciuta all'autorità comunale un potere di intervento in caso di contrasto fra associazioni richiedenti e proprietà.
5. Ogni e qualsiasi responsabilità ivi compresa quella riguardante la sicurezza e la prevenzione infortuni e il rispetto della normativa antimafia, per la realizzazione delle iniziative e opere finanziate ricade solo ed esclusivamente sui responsabili delle associazioni ed enti beneficiari. Anche se il contributo copre l'intera spesa e l'opera finanziata è di esclusiva proprietà del comune il rapporto intercorrente fra comune e soggetto beneficiario non è quello della committenza, con riferimento ai contratti d'appalto o d'opera, ma quello della contribuzione pubblica a soggetto terzo che si assume la responsabilità totale della realizzazione.

Art. 4.

Soggetti ammessi ai benefici.

1. Potranno essere ammessi ai benefici le persone fisiche ed enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, in possesso dei requisiti previsti per le singole fattispecie di intervento, che abbiano presentato la domanda con la documentazione prescritta.
2. Gli Enti pubblici e privati che operano in ambito solamente locale devono preventivamente depositare presso la segreteria comunale copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dando altresì comunicazione in ordine alle variazioni eventualmente intervenute.

Art. 5.

Limiti di spesa

1. L'importo massimo di contributo può corrispondere alla totale spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera b) o al totale delle risultanze deficitarie di bilanci correnti qualora ciò risulti da documentazione, per i contributi di cui alla lettera a). In caso di cumulo di sovvenzioni con quelle erogate da altri Enti pubblici e privati, l'ammontare del contributo comunale deve rimanere entro i limiti di cumulabilità da essi fissati.
2. Di contro il limite è ridotto all'80% ivi compreso il cumulo con altri contributi, quando la proprietà degli immobili interessati è di terzi, come stabilito all'art. 3 comma 4 e non viene stipulata una convenzione per l'uso a favore della generalità dei cittadini, secondo clausole che la Giunta comunale ritiene sufficienti per assicurare il perseguimento dell'esclusivo interesse pubblico.
3. Nei criteri della parte seconda possono essere previsti casi in cui la contribuzione copra l'intera spesa anche nell'ipotesi di cui al comma 2. In ogni caso non deve esserci un indebito arricchimento privato.
4. Il contributo liquidato dal Comune, sommato ad altri contributi pubblici e ad entrate a ciò vincolate non può mai superare la spesa sostenuta come risulterà dalla contabilità o rendicontazione finale.

Art. 6.

Impegno della spesa.

1. Il Comune di Telve è obbligato verso i terzi a corrispondere provvidenze di natura economica solo dopo che sia divenuta esecutiva la specifica deliberazione della Giunta comunale, che accoglie le domande, e il ragioniere abbia provveduto a registrare l'impegno contabile.
2. Gli eventuali stanziamenti di bilancio, anche se a specifica ed inequivocabile destinazione, pur se ufficialmente comunicati ai terzi, non costituiscono impegno per il Comune di Telve e non autorizzano ad attivare le iniziative previste.

Art. 7.

Domanda.

1. Qualsiasi provvidenza di natura economica deve essere preceduta da apposita domanda redatta secondo l'allegato fac-simile, in regola con l'imposta di bollo, nella quale siano contenute le seguenti indicazioni:
 - a. se trattasi di persona fisica: generalità complete del richiedente, con indicazione del codice fiscale, e modalità di pagamento;
 - b. se trattasi di ente: denominazione completa dell'Ente, con indicazione del codice fiscale e le complete modalità di pagamento con il numero del conto corrente postale o bancario sul quale accreditare le somme o con indicazione delle complete generalità di chi è autorizzato a quietanzare il mandato; generalità, qualifica e carica di chi sottoscrive la domanda con dichiarazione di essere a ciò autorizzato;
 - c. oggetto della richiesta;
 - d. elenco della documentazione allegata, nel rispetto delle norme specifiche in base alle sottoindicate tipologie.
 - e. rispetto della normativa antimafia.
 - f. Rispetto della normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche come previsto dall'art. 1 comma 7 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503. (in caso di realizzazione di opere e/o servizi pubblici).
 - g. eventuale dichiarazione che l'attività svolta non si configura in esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e che pertanto sul contributo che sarà liquidato non va applicata la ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'art. 27 , terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
2. La Giunta comunale, nel rispetto delle norme del presente regolamento, può partecipare di iniziativa propria a pubbliche sottoscrizioni, lanciate da organismi locali o sovracomunali, siano esse di carattere ricorrente oppure siano volte a iniziative specifiche. In tal caso può venir acquisita agli atti copia di lettere circolari pubblicamente distribuite, o può essere trattenuta copia delle stesse personalizzate con l'indirizzo, anche se in carta semplice, non trattandosi in tal caso di «istanza rivolta a pubblica amministrazione».

Art. 8.

Documentazione allegata alla domanda.

1. Per ottenere i contributi di cui all'art. 2 comma 1, lett. a) i richiedenti dovranno presentare in allegato alla domanda una relazione sull'attività che si prevede di svolgere nell'anno corrente corredata dal bilancio preventivo e dal bilancio consuntivo dell'esercizio pregresso con indicate le risultanze finali applicate al bilancio corrente.
2. Per il finanziamento di iniziative o manifestazioni deve essere presentata una relazione illustrativa con il piano di finanziamento indicante le spese e le entrate previste.
3. Per ottenere il finanziamento in concorso delle spese per la realizzazione di opere di pubblica utilità, alla domanda deve essere allegato il progetto completo della parte cartografica, contabile e, se necessaria, normativa e il piano di finanziamento della spesa, indicante altri contributi pubblici, altre entrate vincolate e le entrate proprie del richiedente a ciò destinate. Il progetto deve essere munito di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni e nulla osta previste dalle vigenti leggi. Al progetto deve essere allegata anche una relazione tecnica che illustri la necessità ed indispensabilità dell'intervento proposto.
4. Alla pratica deve essere allegata anche copia della domanda di contributo sulle leggi di settore e la determinazione definitiva dell'Ufficio o autorità preposta. In sostituzione deve essere allegata una dichiarazione a responsabilità del richiedente da cui risulti che le opere, per la loro natura o importo non sono ammesse a finanziamento pubblico.
5. Se nella pratica non risultano pareri espressi da uffici tecnici di altri Enti pubblici, sul progetto deve essere acquisito il parere di regolarità e congruità tecnica dall'Ufficio tecnico comunale.
6. Qualora i lavori debbano venir realizzati su beni o sul territorio di proprietà del Comune di Telve, il sindaco, al solo fine dell'istruttoria della pratica può autorizzare il proponente a richiedere in nome e per conto del comune i permessi di legge. Ciò non comporta l'obbligo da parte del Comune a contribuire alla realizzazione dell'opera.

Art. 9.

Data di presentazione delle domande; tempi per la realizzazione delle iniziative e per l'erogazione dei contributi.

1. Le domande per l'ottenimento di contributi di cui all'art. 2 comma 1, lett. a) devono essere presentate entro il ~~30 settembre~~ **31 OTTOBRE** di ogni anno, a meno che non sia diversamente previsto un altro termine nella parte seconda.
2. Le domande di contribuzione ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 possono essere presentate in ogni momento, ma almeno 60 giorni prima o comunque in tempo utile per consentire alla Giunta di assumere la relativa deliberazione prima dell'attivazione delle iniziative finanziate.
3. Nessuna iniziativa potrà essere finanziata in modo specifico, se essa risulterà attivata prima della presentazione della relativa domanda.
4. Nessuna pretesa economica può essere avanzata nei confronti del Comune sui tempi impiegati per l'erogazione del contributo o nel caso la Giunta deliberi negativamente o per importi inferiori alle aspettative. Ogni responsabilità verso i terzi fornitori ricade comunque in ogni caso su chi ha disposto materialmente le singole forniture o prestazioni, rimanendo confermato che il comune rimane impegnato verso i terzi solo con i tempi e le modalità previste all'art. 6
5. I termini di carattere ordinatorio fissati per la presentazione delle domande servono per consentire alla Giunta comunale la programmazione degli interventi. Possono venir prese in considerazione anche domande pervenute fuori termine, ma in tempo utile per l'istruttoria delle relative deliberazioni.
6. In caso di non accoglimento della domanda la circostanza deve essere comunicata al richiedente con l'indicazione dei motivi che hanno portato all'esclusione. Non è dovuta alcuna spiegazione a chi ha presentato domanda fuori termine.

Art. 10.

Erogazioni.

1. Le provvidenze di natura economica finalizzate a contribuire alle spese correnti di funzionamento e organizzazione degli Enti vengono erogate dopo che la deliberazione della Giunta comunale sia divenuta esecutiva.
2. La domanda di liquidazione dei contributi per l'attività ordinaria deve essere corredata da una relazione illustrativa dell'attività svolta durante l'anno e presentata entro il 30 novembre.
3. I contributi per attività specifiche e manifestazioni vengono di norma impegnati con la deliberazione di concessione e successivamente alla loro conclusione vengono liquidati con le procedure previste dal regolamento comunale di contabilità su presentazione di una relazione illustrativa sulla realizzazione e di un bilancio consuntivo. Il contributo liquidato sommato alle entrate destinate alla realizzazione dell'opera o iniziativa finanziata non può essere superiore alle spese a consuntivo, non può superare lo stanziamento impegnato e, se stabilito nella deliberazione di concessione, viene eventualmente ridotto su base percentuale in conformità alle risultanze di consuntivo.
4. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la presentazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute (parcelle, fatture, note spese, ecc.).
5. I contributi per realizzazione di opere vengono liquidati in acconti su presentazione di stati d'avanzamento, vistati dall'Ufficio tecnico comunale, fino a raggiungere l'80 % della spesa impegnata. Il saldo viene liquidato dalla Giunta comunale su presentazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, vistati dall'Ufficio Tecnico. Nel caso di esecuzione dei lavori in economia in regia diretta degli Enti e comitati richiedenti, con prestazione di manodopera volontaria e acquisto di provviste e piccoli cottimi fiduciari, la contabilità sarà costituita dalle singole quantità di lavori e opere con applicazione dei prezzi unitari di progetto o nuovi prezzi.
6. Eventuali lavori aggiuntivi o suppletivi che si rendessero necessari in corso d'opera sono considerati a tutti gli effetti come una nuova iniziativa, per la quale va presentata regolare preventiva domanda completa di documentazione.

Art. 11.

Istruttoria.

1. Il responsabile del servizio competente a formulare il parere di regolarità tecnica, è tenuto a verificare la regolarità della domanda e la completezza e veridicità e coerenza interna della documentazione, come richiesto dal presente regolamento. Per l'assolvimento dell'imposta di bollo il sunnominato, in qualità di responsabile dell'ufficio che ha ricevuto la domanda, è tenuto agli obblighi e responsabilità di cui all'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Il responsabile predispone la proposta di deliberazione e sottoscrive il parere di regolarità tecnica previsto dall'art. 102 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/Leg

Art. 12.

Partecipazioni ad iniziative con altri Enti pubblici.

1. Non rientra fra i criteri qui stabiliti la realizzazione di iniziative con altri Enti Pubblici, anche se formalmente ciò comporta per il Comune il solo trasferimento finanziario.,

Art. 13.

Istituzione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica..

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 8, della legge 15/03/1997 n. 59 e è istituito l'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica. Poiché è previsto che per ciascun soggetto che figura nell'albo venga indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni, verrà citata, in mancanza di specifiche disposizioni, l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e lo specifico articolo del presente regolamento, come risulta dai singoli provvedimenti ai sensi del secondo comma dell'articolo uno del presente.

PARTE SECONDA NORMATIVA SPECIFICA

TITOLO I°

CONTRIBUTI AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 14.

Contributo ordinario a pareggio di bilancio e contributi straordinari.

1. In applicazione del Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e s.m. in materia di servizi antincendi, approvato con D.P.G.P. 17 febbraio 1992, n. 1 -54/Leg. il Consiglio comunale può determinare in sede di approvazione del bilancio del Comune, l'entità del contributo ordinario posto a carico del bilancio medesimo, da erogare al Corpo vigili del fuoco volontari a pareggio del bilancio del Corpo. Il contributo ordinario è liquidato dal ragioniere con emissione del mandato di pagamento dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni di approvazione del bilancio comunale e di approvazione del bilancio di previsione del Corpo.
2. Eventuali contributi straordinari per il finanziamento dell'acquisto di attrezzature, arredamenti, equipaggiamenti ecc. sono determinati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio del Comune e sono iscritti nel bilancio del Corpo in relazione anche alle dotazioni standard previste e finanziate dai piani provinciali di settore. I contributi straordinari sono liquidati con deliberazione dalla Giunta comunale su presentazione della documentazione di spesa da parte del comandante. L'ammontare dei contributi straordinari, sommati a quelli della provincia con specifica destinazione non possono superare la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni finanziati.

TITOLO II°

CONTRIBUTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 15.

Finanziamento di attività integrative scolastiche.

1. La Giunta comunale può erogare contributi ai bilanci scolastici per finanziare attività integrative, che non trovano sufficiente copertura nelle entrate proprie della scuola.
2. Il Dirigente scolastico presenta domanda allegando, anche per estratto, copia del bilancio e una relazione da cui risultino le attività proposte, che non potrebbero essere realizzate senza l'intervento finanziario delle famiglie e del Comune.
3. Il contributo del Comune di Telve deve essere utilizzato prioritariamente per ridurre fino ad azzerare la partecipazione alla spesa da parte delle famiglie. I contributi erogati all'Istituto Comprensivo devono essere obbligatoriamente destinati a favore dei plessi scolastici siti nel comune.
4. Il contributo è erogato, dopo che la deliberazione giuntale di concessione è divenuta esecutiva ed è stato dimostrato, mediante apposita relazione, che l'iniziativa finalizzata è stata realizzata.

Art. 16.

Trasferimento ai bilanci scolastici delle spese di competenza comunale.

1. Il comune può delegare la scuola media e la scuola elementare del comune a provvedere direttamente a quanto previsto dall'art.17 ter della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 come introdotto con la legge provinciale 9 settembre 1996 n. 8, nei limiti e con le modalità ivi previste.

Art. 17.

Contributi per manutenzione edifici sede delle scuole equiparate dell'infanzia.

1. La Giunta comunale può concedere contributi ai proprietari degli edifici sede di scuole equiparate dell'Infanzia o agli Enti gestori, per interventi sugli immobili a ciò destinati.
2. Detti contributi vengono concessi solo come integrazione di quelli previsti dalle vigenti leggi provinciali di settore, a meno che non sia possibile ottenerli o per interventi di modesta entità.
3. In caso di dimostrata mancanza di mezzi finanziari, il contributo comunale può coprire l'intera spesa necessaria fatti salvi i limiti di cumulo con altri contributi pubblici.

Art. 18.

Contributi correnti alle scuole equiparate dell'Infanzia.

1. La Giunta comunale può concedere contributi alla scuola equiparata dell'infanzia per l'organizzazione di iniziative che esorbitano dalla normale attività didattica ma che siano ritenute importanti per la formazione del bambino.
2. Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda e liquidazione si rinvia a quanto previsto nella parte prima del presente regolamento.

TITOLO III°

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE

Art. 19.

Piano comunale annuale.

1. Sulla base delle iniziative e manifestazioni che le Associazioni intendono organizzare nell'anno successivo, la Giunta Comunale può formulare i criteri generali cui attenersi nell'ammettere a finanziamento le proposte pervenute, decidendo parametri diversi di contribuzione in rapporto alla diverse tipologie di intervento.
2. Determina inoltre anche se e in quale misura contribuire alla sola presenza nel tessuto sociale delle associazioni, finanziandone le spese correnti di funzionamento e organizzazione, anche se queste non promuovono alcuna manifestazione e non intraprendono iniziative se non quella di

favorire gli incontri fra i propri iscritti, per il raggiungimento degli scopi specifici per i quali l'associazione stessa ha motivo di essere.

3. In accoglimento delle domande e in applicazione dei criteri anzidetti la Giunta Comunale elabora un piano unitario di intervento contributivo del comune, a riparto della somma annuale che si propone di stanziare nel bilancio di previsione.
4. Nel piano possono venire previste anche iniziative che intende realizzare direttamente il Comune.
5. Il piano annuale di promozione delle attività culturali e ricreative è approvato dalla Giunta comunale.

Art. 20.

Realizzazione del piano e rendicontazione. Iniziative estemporanee.

1. A tutte le associazioni che hanno presentato domanda vengono comunicate le determinazioni della Giunta comunale e vengono resi noti i criteri di finanziamento e di rendicontazione.
2. Data la particolare natura dell'associazionismo spontaneo, e la significativa presenza dell'attività di volontariato, nel piano sono indicati i criteri uniformi di rendicontazione, individuando tipologie omogenee di intervento e categorie di spesa, in rapporto alle quali vengono prefissate e comunicate agli interessati le modalità di rendicontazione. Alcune voci di spesa possono essere aprioristicamente determinate in maniera forfetaria, applicando parametri prefissati e noti.
3. Poiché la realizzazione del piano è affidata alle associazioni che vivono dell'opera in gran parte spontanea e volontaria dei soci, ed è vincolata a molte variabili indipendenti dalla volontà degli organizzatori, in sede di rendicontazione possono venir prese in considerazioni anche manifestazioni e iniziative realizzate in alternativa a quelle programmate.
4. Nessuna pretesa di finanziamento può essere avanzata da chi ha ritenuto di realizzare iniziative e manifestazioni alternative a quelle previste nel piano annuale, se non autorizzate dalla Giunta comunale.

Art. 21.

Liquidazione di contributi.

- ~~1. Entro il 30 NOVEMBRE di ogni anno, le associazioni presentano il rendiconto delle attività svolte e una previsione aggiornata di quelle in corso di realizzazione di quelle programmate per la restante parte dell'anno. I rendiconti sono composti da relazioni sullo svolgimento dell'attività e dalla documentazione di spesa in base ai criteri stabiliti.~~
1. "Entro il 31 MARZO di ogni anno, le Associazioni presentano domanda di liquidazione del contributo, corredata dal rendiconto dell'attività svolta nell'anno precedente. Il rendiconto, redatto in termini di cassa, è integrato con la relazione dell'attività svolta e con la documentazione di spesa"
- ~~2. La Giunta esamina la documentazione e le relazioni e con riferimento al piano approvato e ai criteri generali di contribuzione e di rendicontazione, elabora una proposta complessiva di riparto del fondo comunale disponibile a bilancio, nel quale possono essere considerati anche stanziamenti aggiuntivi, rispetto a quanto impegnato nel piano approvato resi disponibili con variazioni di bilancio.~~
2. La Giunta esamina la domanda di liquidazione del contributo e la documentazione allegata, con riferimento al piano approvato e ai criteri generali di contribuzione e di rendicontazione, elabora una proposta complessiva di riparto del fondo comunale disponibile a bilancio, nel quale possono essere considerati anche stanziamenti aggiuntivi, rispetto a quanto impegnato nel piano approvato, resi disponibili con variazioni di bilancio, e ne dispone la liquidazione.
- ~~3. La Giunta comunale approva l'erogazione dei contributi e ne dispone la liquidazione per le attività ultimate, mentre assume formale impegno di spesa per quelle in corso di realizzazione e programmate per la restante parte dell'anno.~~
- ~~4. Le somme impegnate con la deliberazione di cui al precedente comma e iscritte eventualmente a residui sono liquidate dalla Giunta comunale a richiesta del beneficiario e a presentazione della rendicontazione.~~
5. Per iniziative particolari che comportano costi vivi di un certa rilevanza per la cassa delle associazioni organizzatrici, su apposita richiesta con idonea documentazione della spesa sostenuta, la Giunta comunale può disporre la liquidazione parziale del contributo finalizzato stabilito nel piano, in anticipo rispetto ai tempi di cui al comma 1.

Art. 22.

Iniziative e manifestazioni comunali affidate a terzi.

1. La Giunta comunale può provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di animazione culturale o ricreativa, siano esse previste nel piano, approvato dalla Giunta comunale, oppure siano nuove e aggiuntive, purché trovino autonoma imputazione a bilancio. La Giunta può provvedere in regia diretta mediante la procedura di spese a calcolo, o mediante affido dell'incarico totale o della sola organizzazione ad associazioni locali o a ditte di servizi.
2. Le ditte commerciali emetteranno fatture; le associazioni potranno emettere note spese, specificando che trattasi di attività occasionali, escluse da I.V.A. per mancanza di presupposti soggettivi previsti dagli articoli 1 e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 23.

Acquisto di attrezzature da assegnare in comodato gratuito

1. Entro il 30 SETTEMBRE le associazioni culturali inoltrano proposte di acquisto di attrezzature, la cui spesa è ammessa ai benefici dell'art. 17 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12.
2. Le associazioni proponenti devono allegare i preventivi di spesa delle ditte fornitrici. Nessuna pretesa economica può essere avanzata direttamente al comune dalle sunnominate ditte per quanto sopra.
3. L'assessore valuta le proposte delle associazioni, predetermina dei criteri generali e quindi elabora la proposta complessiva di richiesta di contributo alla provincia.
4. Avuta la comunicazione ufficiale da parte della Provincia di ammissione a contributo, l'assessore provvede d'intesa con le associazioni proponenti a richiedere i preventivi aggiornati e definitivi alle ditte di cui sopra intestati al Comune e presenta in Giunta la proposta di deliberazione per gli acquisti.
5. I beni vengono consegnati in comodato alle associazioni proponenti, mediante sottoscrizione di apposito contratto, ove è prevista la custodia, utilizzo e manutenzione dei beni, con obbligo, ove possibile, di cessione in uso temporaneo ad altre associazioni o singoli, previo eventuale rimborso di spese vive, con potere di decisione da parte dell'assessore in caso di contrasto. Nel contratto deve essere inoltre prevista la revoca del comodato nel caso i beni non vengano usati per gli scopi richiesti.

Art. 24.

Pubblicazioni.

1. La Giunta comunale può pubblicare direttamente o concedere contributi a terzi o partecipare con essi alla pubblicazione di libri o di materiali audio o video di interesse locale.
2. Con la deliberazione di impegno di spesa per le iniziative di cui al comma 1, la Giunta comunale stabilisce prezzo e modalità di vendita, o altri canali di distribuzione fuori commercio o la cessione in omaggio, dandone idonea motivazione.
3. Per gli stessi motivi la Giunta comunale può decidere l'acquisto delle pubblicazioni di cui sopra per la distribuzione in omaggio o per rappresentanza.

Art. 25.

Altri interventi nel campo della cultura.

1. Per quanto non espressamente previsto in questo titolo, si rinvia al titolo IX° relativo ad altri interventi previsti nel campo sociale, ove è consentito alla Giunta comunale di concedere contributi minori anche a gruppi spontanei, che non abbiano statuto e non facciano attività, e non abbiano presentato domanda, o abbiano solo segnalato la loro presenza.

TITOLO IV°

CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI.

Art. 26.

Finalità della legge.

1. La legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 è rivolta all'eliminazione delle barriere architettoniche al fine di assicurare ai portatori di minorazione una migliore vita di relazione.
2. Il capo V° della legge detta norme in materia di interventi finanziari per l'eliminazione della barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti. Detti interventi passano attraverso il bilancio comunale.

Art. 27.

Procedura per l'ottenimento delle agevolazioni.

1. Per l'ottenimento delle agevolazioni previste dall'art. 16 della citata L.P. 1/91 gli interessati presentano domanda al sindaco con l'indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista, entro i termini stabiliti dalla Giunta provinciale.
2. Alle domande è allegata la documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale.
3. L'Ufficio tecnico comunale adempie all'istruttoria delle pratiche e alle formalità previste dall'art. 17 della citata legge provinciale n. 1/91 e dalle circolari e istruzioni impartite dalla Provincia.

Art. 28.

Impegno della spesa ed erogazione dei contributi.

1. A seguito di comunicazione da parte dell'Assessore provinciale competente la Giunta comunale adotta la deliberazione di introito dell'importo assegnato e di ripartizione del contributo ai beneficiari con imputazione al bilancio comunale.
2. La liquidazione del contributo è disposta dal sindaco con emissione del mandato di pagamento, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Giunta Provinciale.
3. L'ammontare del contributo può coprire l'intera spesa risultante da documentazione certa.

TITOLO V°

CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVA.

Art. 29.

Soggetti beneficiari

1. Potranno beneficiare degli interventi di cui agli articoli 12 e 14 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 enti, comitati ed associazioni svolgenti attività sportiva a carattere dilettantistico, anche se privi di personalità giuridica e che hanno sede sociale nel comune di Telve.
2. I soggetti che intendono beneficiare degli interventi dovranno presentare al comune copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dando altresì annualmente comunicazione in ordine alle variazioni eventualmente intervenute.
3. Sono ammessi finanziamenti a enti, comitati e associazioni a carattere sovracomunale, purché la loro attività copra anche il territorio comunale, o limitatamente a iniziative, anche occasionali, di carattere sportivo o di attività di educazione e insegnamento alle discipline sportive.

Art. 30.

Domanda per interventi contributivi per spese di funzionamento e organizzazione di manifestazioni sportive di carattere locale.

1. I soggetti di cui al precedente articolo dovranno presentare domanda di finanziamento entro il **30 SETTEMBRE 31 OTTOBRE dell'anno precedente. La domanda dovrà essere corredata da una relazione illustrativa sull'attività che l'Associazione intende svolgere e il relativo bilancio di previsione. La domanda dovrà contenere una relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente**

~~corredata dal consuntivo finanziario e da una relazione sull'attività che si prevede di svolgere nell'anno corrente corredata dal bilancio preventivo.~~

- ~~2. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile e dei finanziamenti si terrà conto dell'attività svolta dai soggetti beneficiari nell'anno precedente e che le Associazioni intendono svolgere nell'anno corrente con riferimento all'attività promozionale, agonistica, organizzativa educativa e di insegnamento alle discipline sportive, nonché degli impegni derivanti dalla eventuale gestione diretta degli impianti per la loro attività sportiva e di eventuali altre fonti di finanziamento.~~
- ~~3. L'intervento contributivo comunale non dovrà superare il disavanzo del bilancio preventivo, integrato con le risultanze finali del consuntivo dell'esercizio precedente.~~
- ~~4. Eventuali somme erogate sull'anno di competenza e non utilizzate vengono automaticamente recuperate nell'anno successivo, con riferimento alle risultanze di consuntivo.~~
5. La Giunta comunale con successivi e ulteriori interventi può accogliere e finanziare anche domande estemporanee o integrative e suppletive relative ad iniziative non esposte nei tempi e con le procedure di cui al primo comma.

Art. 30 bis.

Liquidazione dei contributi.

1. Entro il 31 MARZO di ogni anno, i soggetti di cui all'art. 29 presentano domanda di liquidazione del contributo corredata dal rendiconto dell'attività svolta nell'anno precedente. Il rendiconto, redatto in termini di cassa, è integrato dalla relazione sull'attività svolta e dalla documentazione di spesa in base ai criteri stabiliti.
2. La Giunta esamina la domanda e la documentazione a corredo e con riferimento ai criteri di contribuzione e di rendicontazione previsti dal presente regolamento, elabora una proposta complessiva di riparto dei fondi disponibile a bilancio e ne dispone la liquidazione.
3. L'ammontare del contributivo comunale non dovrà superare il disavanzo finali del consuntivo dell'esercizio precedente.
4. In caso di comprovata sofferenza di cassa delle Associazioni che operano continuativamente sul territorio comunale, la Giunta può disporre in corso d'anno la liquidazione di un acconto del contributo stanziato sulla base della domanda presentata.
5. Eventuali somme erogate sull'anno di competenza e non utilizzate vengono automaticamente recuperate in sede di liquidazione finale o eventualmente nell'anno successivo, con riferimento alle risultanze di consuntivo.

Art. 31.

Interventi contributivi per acquisto, miglioramento e completamento di attrezzature sportive fisse e mobili.

1. I soggetti aventi diritto potranno presentare domanda in qualsiasi momento sempre comunque in data anteriore all'attivazione delle iniziative. La domanda dovrà essere accompagnata da un preventivo di spesa.
2. La Giunta comunale provvederà a determinare l'entità dell'intervento contributivo nei limiti previsti nella parte prima del presente regolamento.
3. L'erogazione del contributo avverrà dietro presentazione da parte del soggetto beneficiario delle fatture relative alle attrezzature acquistate.

Art. 32.

Contributi agli Enti sportivi per la gestione degli impianti dati in concessione.

1. La Giunta comunale può sottoscrivere convenzioni con gruppi e associazioni sportive per la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali, nel rispetto della vigente legislazione provinciale in materia.
2. Nella convenzione può essere prevista l'erogazione di un contributo annuo finalizzato alla manutenzione e al funzionamento degli impianti e a contenere i costi da richiedere a terzi utenti. Rimane salva comunque la facoltà dell'amministrazione di intervenire direttamente nelle spese di manutenzione degli immobili, impianti, attrezzature ed arredi.

Art. 33.

Altri interventi nel campo dello sport.

1. Per quanto non espressamente previsto in questo titolo, si rinvia al titolo VI° relativo ad altri interventi previsti nel campo sociale, ove è consentito alla Giunta comunale di concedere contributi minori anche a gruppi spontanei, che non abbiano statuto e non facciano attività, e non abbiano presentato domanda, o abbiano solo segnalato la loro presenza.

TITOLO VI° INTERVENTI NEL SOCIALE

Art. 34.

Interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose.

1. La Giunta comunale può concedere finanziamenti integrativi a quanto previsto dalla legge 19 luglio 1991, n. 216 per iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione di minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose.
2. Il Comune di Telve può intraprendere direttamente le iniziative volte al sostegno delle famiglie con particolari difficoltà ove vivono minori a rischio, a sostegno dei servizi sociali già in atto sul territorio o per favorire l'accoglienza di minori che vivono in stato di trascuratezza e di pericolo, attingendo per il finanziamento ai fondi messi a disposizione dallo Stato ai sensi della citata legge 216/1991.

Art. 35.

Contributi correnti a gruppi e organismi locali operanti nel sociale.

1. La Giunta comunale è autorizzata a contribuire alle spese correnti di funzionamento e organizzazione delle varie associazioni d'ambito locale, di categoria d'arma, di scuola, di lavoro, d'interesse e di esperienza di vita, che nell'interesse collettivo promuovono il senso di appartenenza alla comunità e contribuiscono a migliorare la vita di relazione degli individui.
2. Per la domanda, la documentazione e l'istruttoria si rinvia ai principi generali della prima parte.

Art. 36.

Contributi minori a gruppi locali e a Enti sovracomunali.

1. La Giunta comunale, se ritiene che comunque vengano perseguite finalità pubbliche, può concedere piccoli contributi di importo non superiore alla somma di euro 500,00 per esercizio finanziario anche a gruppi e organismi spontanei, non compresi nell'articolo precedente, anche se non hanno presentato domanda o hanno chiesto un contributo in maniera informale, segnalando la loro presenza e le loro necessità finanziarie, con una lettera in carta semplice, priva di documentazione.
2. La Giunta comunale può concedere contributi anche a Enti e Organismi sovracomunali, purché risulti che operano anche sul territorio comunale. Per importi non superiore a euro 500,00 la Giunta può acquisire agli atti copia di lettere circolari in carta semplice, anche se personalizzate con l'indirizzo, che propongano pubbliche sottoscrizioni a finanziamento delle spese correnti di funzionamento e organizzazione, come previsto al quarto comma dell'art. 3.

Art. 37.

Partecipazione a pubbliche sottoscrizioni per iniziative umanitarie o di pubblica riconoscenza.

1. Al fine di promuovere il senso di solidarietà per il progresso civile, la crescita umana e lo sviluppo della comunità, la Giunta comunale può partecipare con congrui contributi a pubbliche sottoscrizioni finanziarie per iniziative umanitarie o di pubblica riconoscenza.
2. Per programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale la spesa non deve essere superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti come stabilito dal secondo comma dell'art. 19 D.L. 18.1.1993, N. 8, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n. 68.

Art. 38.

Iniziativa per la pace e la collaborazione fra i popoli e per i problemi del mondo giovanile.

1. La Giunta comunale può concedere contributi per iniziative per la pace e la collaborazione fra i popoli e per i problemi del mondo giovanile, la cui realizzazione venga affidata a una o più associazioni.

Art. 39.

Altri contributi nel campo sociale.

1. La Giunta comunale può concedere altri contributi non contemplati nei precedenti articoli a sostegno di iniziative ritenute utili nel campo sociale, che spontaneamente vengano proposte da enti, comunità e organismi sociali, sia laici che religiosi, che per loro natura non possano essere previsti in aprioristici criteri generali.
2. Data la particolarità di tali situazioni, se l'ipotesi non può rientrare negli interventi minori per cifre non superiori alla somma di € 500,00 come previsto all'art. 36, nella deliberazione deve essere data ogni utile e dettagliata motivazione dell'adesione alle iniziative e devono essere illustrate le specifiche finalità di pubblico interesse che si intende perseguire.

Art. 40.

Contributi alle Cooperative sociali.

1. Il Comune di Telve intende perseguire le finalità previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e dalla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 sulla valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale.
2. A tal fine La Giunta comunale può stipulare contratti con le cooperative sociali per la gestione dei servizi sociosanitari ed educativi previsti dalla lettera a) dell'art. 1 della citata legge 381/91.
3. La Giunta comunale può, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura dei beni e per la prestazione di servizi diversi da quelli sociosanitari, purché finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.
4. Oltre alla pattuizione dei normali corrispettivi di mercato per le prestazioni di servizi previsti al precedente comma 3, la Giunta comunale può prevedere un'integrazione contributiva, esclusa da I.V.A. poiché non si configura come corrispettivo, per consentire alla cooperativa gli equilibri di gestione.

TITOLO VII°

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA.

Art. 41.

Contributi correnti alle Pro Loco e al loro Consorzio.

1. La Giunta comunale è autorizzata a contribuire alle spese correnti di funzionamento e organizzazione delle varie associazioni Pro Loco e del loro Consorzio.
2. La domanda dovrà contenere una relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente corredata dal consuntivo finanziario e da una relazione sull'attività che si prevede di svolgere nell'anno corrente corredata dal bilancio preventivo.
3. L'intervento contributivo comunale non dovrà superare il disavanzo del bilancio preventivo, integrato con le risultanze finali del consuntivo dell'esercizio precedente, con esclusione dei riferimenti nelle poste dell'entrata e dell'uscita delle iniziative e manifestazioni specificatamente finanziate ai sensi dei successivi articoli.
4. Eventuali somme erogate sull'anno di competenza e non utilizzate vengono automaticamente recuperate nell'anno successivo, con riferimento alle risultanze di consuntivo.

Art. 42.

Contributi alle Pro Loco o ad altri organismi per iniziative e manifestazioni nel campo della promozione turistica.

1. La Giunta comunale è autorizzata a concedere contributi alle Pro Loco o ad altri Organismi per finanziare iniziative e manifestazioni di promozione turistica che essi intendono realizzare.
2. Per le procedure di presentazione della domanda e della documentazione e per le modalità di concessione ed erogazione dei contributi si rinvia ai criteri generali della parte prima.

Art. 43.

Altre iniziative e manifestazione di attrazione turistica.

1. La Giunta comunale può concedere contributi per l'organizzazione di manifestazioni di attrazione turistica.
2. I promotori devono presentare domanda con congruo anticipo sulla data fissata, seguendo le procedure generali stabilite nella prima parte.

Art. 44.

Contributi per la realizzazione di opere.

1. La Giunta comunale può concedere contributi alle Pro Loco o ad altri organismi per la realizzazione di opere e strutture a sostegno del turismo e per attività di tempo libero e di svago, ivi compresi impianti sportivi di quartiere, purché insistenti su suolo comunale libero da vincoli specifici, o su suolo di cui il comune abbia la disponibilità non condizionata.

Art. 45.

Convenzioni.

1. La Giunta comunale può promuovere direttamente iniziative e manifestazioni turistiche. A tal fine può sottoscrivere con Enti e organismi che ritenga indicati apposita convenzione, ove venga affidato l'incarico dell'organizzazione generale e logistica del tutto, prevedendo il rimborso a piè di lista delle spese sostenute. Alcune spese generali di difficile quantificazione e dimostrazione possono essere definite in via forfetaria.
2. Se l'ente cui viene affidato l'incarico non opera in regime d'impresa, potrà presentare apposita distinta in bollo con dichiarazione che trattasi di attività occasionale esclusa di I.V.A.

TITOLO VIII° CONTRIBUTI A ENTI E COMITATI PER LAVORI DIVERSI E PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE.

Art. 46.

Contributi a enti e comitati per lavori di viabilità e servizi a rete.

1. La Giunta comunale può concedere contributi per la realizzazione o il ripristino e la manutenzione straordinaria di strade esterne o di servizi a rete previsti all'art. 3 comma 3.
2. I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi, oltre che al Consorzio di miglioramento fondiario o di bonifica, anche ai comitati spontanei dei cittadini, proprietari di immobili serviti o servibili dalle strade e da servizi a rete, i quali, avendo particolare interesse, sono disposti a organizzarsi per eseguire i lavori in economia, prestando manodopera volontaria, o sostenendone i costi per la quota di spettanza. Al fine della richiesta di contributo i comitati devono costituirsi di fatto, richiedendo il codice fiscale e comunicando il nominativo del responsabile che presenta domanda e quietanza i mandati di pagamento.
3. Possono essere finanziati anche progetti complessi, suddivisi in più stralci esecutivi di importo limitato alle capacità finanziarie di un anno.
4. La domanda di contributo deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori, corredata da progetto esecutivo dell'opera (se necessario ai fini urbanistici), computo metrico estimativo e piano finanziario dell'opera.
5. La Giunta esamina le domande di contributo e la documentazione allegata, dispone l'ammissione a contributo e fissa la percentuale di intervento sulla base delle caratteristiche dell'opera, dell'interesse pubblico della stessa o della rilevanza sul tessuto sociale e del numero degli utenti beneficiari.

6. Può essere ammessa a contributo anche la spesa per prestazioni di manodopera fornite direttamente dagli interessati (pioveghi), nella percentuale di volta in volta stabilita dalla Giunta e sulla base della quantificazione risultante da apposita dichiarazione dei promotori.
7. La documentazione da produrre ai fini della liquidazione del contributo è la seguente:
 - a) domanda sottoscritta dal richiedente ed in regola con l'imposta di bollo;
 - b) stato finale, eventuali disegni di contabilità, certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un professionista abilitato e prospetto dimostrativo della spesa sostenuta;
 - c) altra documentazione eventualmente richiesta dal responsabile del procedimento (fatture per prestazioni d'opera, acquisti, ecc.);
 - d) per immobili il cui costo complessivo dell'intervento sia pari o superiore a 10.000 euro, polizza di assicurazione antincendio in copia conforme all'originale per un importo non inferiore alla spesa sostenuta e per una durata minima di anni dieci decorrenti dalla data della domanda di liquidazione.

Art. 47.

Interventi a favore dell'agricoltura di montagna.

1. Per mantenere l'efficienza delle infrastrutture e dei manufatti ad utilizzazione collettiva esistenti nelle zone di cui alla legge 7 aprile 1992, n. 14 il comune può concedere ai proprietari stessi nonché ai consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario, ivi compresi quelli irrigui, un contributo fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 il Comune provvede a presentare alla Giunta Provinciale un piano annuale di intervento.

Art. 48.

Contributi a Enti per miglioramento infrastrutture agricole e forestali.

1. La Giunta comunale può concedere contributi ai Consorzi di miglioramento fondiario e di bonifica per la realizzazione di opere di viabilità, di servizi a rete e di altre infrastrutture agricole e forestali.
2. La Giunta comunale può contribuire a opere di bonifica e di miglioramento e recupero delle terre coltivate nell'ambito e nei limiti del pubblico generale interesse.

Art. 49.

Contributi per manifestazioni di promozione dell'attività artigianale, industriale ed agricola e commerciale e in genere del lavoro della comunità locale.

1. La Giunta comunale può concedere contributi per manifestazioni e iniziative volte alla promozione dell'attività artigianale, industriale, agricola e commerciale e in genere del lavoro della comunità locale. Può partecipare finanziariamente, oppure organizzare nel Comune, in regia diretta o mediante convenzione con apposite società di servizi, giornate di studio, convegni, o contribuire alle spese per favorire la presenza di operatori locali o l'esposizione di merci e prodotti del lavoro locale a manifestazioni organizzate altrove.

TITOLO IX

CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE DI EDIFICI ATTINENTI AL CULTO

Art. 50.

Oneri del Comune in materia di culto.

1. Ai sensi dell'art. 25 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 NR. 3/L, **in caso di comprovata insufficienza di mezzi a ciò destinati**, il Comune è tenuto ad assumere le spese per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali e curaziali attinenti al culto pubblico, ivi compresa la retribuzione del personale addetti.

PARTE TERZA

ALTRI INTERVENTI E NORME FINALI.

Art. 51.

Altri contributi non previsti nella parte seconda per interventi specifici.

1. La Giunta comunale può concedere eccezionalmente altri contributi in campi, settori, servizi e attività non previsti nella parte seconda, perché attinenti a circostanze e situazioni e con motivazioni di carattere particolare e non ricorrente.
2. Nei casi di cui al comma precedente la domanda e la documentazione da parte dei richiedenti e la deliberazione di concessione devono dare ogni utile ragguaglio dei fatti e circostanze, in presenza dei quali si intende perseguire il pubblico interesse.
3. Qualora si ravvisino situazioni nuove che presentino caratteristiche analoghe a quanto previsto nella parte seconda, dopo aver concesso le prime contribuzioni eccezionali, ai sensi dei precedenti commi, la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio comunale le necessarie modifiche ai criteri generali qui stabiliti.

INDICE

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

	pag.	2
Art. 1. Principi generali.	"	2
Art. 2. Tipologie di intervento.	"	2
Art. 3. Proprietà delle opere e degli impianti finanziati.	"	2
Art. 4. Soggetti ammessi ai benefici.	"	3
Art. 5. Limiti di spesa	"	3
Art. 6. Impegno della spesa.	"	3
Art. 7. Domanda.	"	4
Art. 8. Documentazione allegata alla domanda.	"	4
Art. 9. Data di presentazione delle domande; tempi per la realizzazione delle iniziative e per l'erogazione dei contributi.	"	5
Art. 10. Erogazioni.	"	5
Art. 11. Istruttoria.	"	6
Art. 12. Partecipazioni ad iniziative con altri Enti pubblici.	"	6
Art. 13. Istituzione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.	"	6

PARTE SECONDA

NORMATIVA SPECIFICA

TITOLO I° CONTRIBUTI AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO

	"	6
Art. 14. Contributo ordinario a pareggio di bilancio e contributi straordinari.	"	6

TITOLO II° CONTRIBUTI NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA

	"	7
Art. 15. Finanziamento di attività integrative scolastiche.	"	7
Art. 16. Trasferimento ai bilanci scolastici delle spese di competenza comunale.	"	7
Art. 17. Contributi per manutenzione edifici sede delle scuole equiparate dell'infanzia.	"	7
Art. 18. Contributi correnti alle scuole equiparate dell'Infanzia.	"	7

TITOLO III° CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE

	"	7
Art. 19. Piano comunale annuale.	"	8
Art. 20. Realizzazione del piano e rendicontazione. Iniziative estemporanee.	"	8
Art. 21. Liquidazione di contributi.	"	8
Art. 22. Iniziative e manifestazioni comunali affidati a terzi.	"	9
Art. 23. Acquisto di attrezzature da assegnare in comodato gratuito	"	9
Art. 24. Pubblicazioni.	"	9
Art. 25. Altri interventi nel campo della cultura.	"	9

TITOLO IV° CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI.

	"	9
Art. 26. Finalità della legge.	"	10
Art. 27. Procedura per l'ottenimento delle agevolazioni.	"	10
Art. 28. Impegno della spesa ed erogazione dei contributi.	"	10

TITOLO V° CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVA.

	"	10
Art. 29. Soggetti beneficiari	"	10
Art. 30. Domanda per interventi contributivi per spese di funzionamento e organizzazione di manifestazioni sportive e carattere locale.	"	11
Art. 30 bis Liquidazione dei contributi	"	11
Art. 31 Interventi contributivi per acquisto, miglioramento e completamento di attrezzature sportive fisse e mobili	"	11
Art. 32 Contributi a enti sportivi per la gestione degli impianti dati in concessione	"	12
Art. 33 Altri interventi nel campo dello sport.	"	12
Art. 34. Interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento		

in attività criminose.	"	12
TITOLO VI° INTERVENTI NEL SOCIALE		
Art. 35. Contributi correnti a gruppi e organismi locali operanti nel sociale.	"	12
Art. 36. Contributi minori a gruppi locali e a Enti sovracomunali.	"	12
Art. 37. Partecipazione a pubbliche sottoscrizioni per iniziative umanitarie o di pubblica riconoscenza.	"	12
Art. 38. Iniziative per la pace e la collaborazione fra i popoli e per i problemi del mondo giovanile.	"	12
Art. 39. Altri contributi nel campo sociale.	"	13
Art. 40 Contributi alle cooperative sociali	"	13
TITOLO VII° CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA.		
Art. 41. Contributi correnti alle Pro Loco e al loro Consorzio.	"	13
Art. 42. Contributi alle Pro Loco o ad altri organismi per iniziative e manifestazioni nel campo della promozione turistica.	"	13
Art. 43. Altre iniziative e manifestazione di attrazione turistica.	"	14
Art. 44. Contributi per la realizzazione di opere.	"	14
Art. 45. Convenzioni.	"	14
TITOLO VIII° CONTRIBUTI A ENTI E COMITATI PER LAVORI DI VIABILITÀ ESTERNA.		
Art. 46. Contributi ad enti e comitati per lavori di viabilità esterna.	"	14
Art. 47. Interventi a favore dell'agricoltura di montagna.	"	15
Art. 48 Contributi a Enti per miglioramento infrastrutture agricole e forestali.	"	15
Art. 49. Contributi per manifestazioni di promozione dell'attività artigianale, industriale ed agricola e commerciale e in genere del lavoro della comunità.	"	15
TITOLO IX CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE DI EDIFICI ATTINENTI AL CULTO		
Art. 50 Oneri del Comune in materia di culto	"	
PARTE TERZA ALTRI INTERVENTI E NORME FINALI.		
Art. 51. Altri contributi non previsti nella parte seconda per interventi specifici.	"	15
ALLEGATI:		
- Schema domanda di concessione contributo e relativi allegati;		
- Schema richiesta di liquidazione contributo e rendiconto dell'attività svolta con allegati.		

MARCA DA BOLLO

€ 14,62

Spett.le
Amministrazione Comunale
di T E L V E
Piazza Vecchia, 18
38050 T E L V E

OGGETTO: Domanda di contributo per l'esercizio finanziario _____.

Il sottoscritto _____
Nato a _____ il _____ e residente a
_____ in Via _____ nr. _____ in
qualità di Presidente de _____ con
sede in _____ Via _____ nr. _____ codice
fiscale _____ conto corrente bancario nr. _____
presso la banca _____,

con la presente rivolge cortese richiesta alla Amministrazione comunale al fine di ottenere il contributo per l'attività della scrivente associazione per l'esercizio finanziario _____, finalizzato:

A concorrere alle spese correnti di funzionamento ed organizzazione della scrivente Associazione, che persegue finalità riconosciute di pubblico interesse locale **(IN QUESTO CASO LA DOMANDA VA PRESENTATA ENTRO IL 31 OTTOBRE DELL'ANNO PRECEDENTE);**

ALLEGATI:

1. RELAZIONE SULL'ATTIVITA' CHE SI PREVEDE DI SVOLGERE NELL'ANNO (ALLEGATO A);
2. BILANCIO PREVENTIVO (ALLEGATO B);

A contribuire alle spese necessarie per la realizzazione dell'iniziativa/manifestazione denominata _____ da organizzare a _____ in data _____ come di seguito descritta **(IN QUESTO CASO LA DOMANDA VA PRESENTATA ALMENO 60 GIORNI PRIMA O COMUNQUE IN TEMPO UTILE PER CONSENTIRE ALLA GIUNTA DI ASSUMERE LA RELATIVA DELIBERAZIONE);**

ALLEGATI:

- 1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ATTIVITA' CHE SI SVOLGERA';**
- 2. PIANO DI FINANZIAMENTO INDICANTE LE SPESE E LE ENTRATE PREVISTE;**

per l'acquisto di attrezzature; **(IN QUESTO CASO LA DOMANDA VA PRESENTATA ENTRO IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO);**

ALLEGATI:

1. PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA FORNITRICE;

Dichiara a tal fine:

Di essere autorizzato a sottoscrivere la domanda per conto della Associazione sopra indicata;

Che l'attività svolta non si configura in esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 51 del DPR 22.12.1986, n. 917, e che pertanto sul contributo che sarà liquidato non va applicata la ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'art. 27, terzo comma, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600;

Di avere già depositato presso gli uffici comunali copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale vigenti, impegnandomi a dare comunicazione in ordine alle variazioni eventualmente intervenute;

Di avere rispettato la normativa in materia di antimafia;

Di avere rispettato la normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche come previsto dall'art. 1 comma 7 del D.P.R. 24.07.1996, n. 503 (in caso di realizzazione di opere e/o servizi pubblici);

Che la presente associazione deve considerarsi Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi del D.Leg.vo 04.12.1997 n. 460, art. 10, comma 8 in quanto iscritta all'Albo del Volontariato della Provincia di Trento nr. _____.

Data, _____

IL PRESIDENTE

ALLEGATO A)

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' CHE SI INTENDE REALIZZARE NEL CORSO DELL'ANNO _____ E CHE RIENTRA NELL'ORDINARIA VITA ASSOCIATIVA.

ALLEGATO B)

ATTIVITA' ORDINARIA:

elenco sommario delle principali voci di spesa dell'attività ordinaria (es.: compenso relatori, acquisto spettacoli, spese postali, cancelleria, rimborsi spese, pubblicità ecc.)

BILANCIO PREVENTIVO

ENTRATE	USCITE
Avanzo anno preced. € _____	Disavanzo anno prec. € _____
Contributi Provinciali € _____	Spese di trasferta € _____
Contributi da Enti (SPECIFICARE) (non indicare il contributo che verrà dato dal Comune di Telve in seguito alla presente richiesta)	Spese organizzazione € _____
_____ € _____	
_____ € _____	
Tesseramento € _____	Iscrizione campionati € _____
Contributi da privati € _____	Altre spese € _____ (specificare)
Sponsorizzazioni € _____	_____ € _____
Altre entrate: _____ € _____	_____ € _____
TOTALE ENTRATE € _____	TOTALE USCITE € _____
	AVANZO/DISAVANZO € _____
DISAVANZO per il quale si chiede l'intervento finanziario del Comune euro _____	

Firma del legale rappresentante

Data _____

CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PREGRESSO CON INDICATE LE RISULTANZE FINALI APPLICATE AL BILANCIO CORRENTE

ENTRATE	USCITE
Avanzo anno preced. € _____	Disavanzo anno prec. € _____
Contributi Provinciali € _____	Spese di trasferta € _____
Contributi da Enti (SPECIFICARE) COMUNE DI TELVE € _____	Spese organizzazione € _____
_____ € _____	Iscrizione campionati € _____
Tesseramento € _____	Altre spese (specificare) € _____
Contributi da privati € _____	_____ € _____
Sponsorizzazioni € _____	_____ € _____
Altre entrate: _____ € _____	_____ € _____
TOTALE ENTRATE € _____	TOTALE USCITE € _____
	AVANZO/DISAVANZO € _____



Spett.le
**AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI TELVE**
Piazza Vecchia, 18
38050 TELVE

NB: DA PRESENTARE ENTRO IL 31 MARZO

OGGETTO: Contributi per attività culturali per l'anno _____.
Richiesta di liquidazione, relazione e rendiconto.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____ e residente a
_____ in Via _____ nr. _____
in qualità di Presidente /legale rappresentante de
_____ con sede in Telve -
Via _____ (codice fiscale _____)

al fine della liquidazione del contributo per l'esercizio _____, già richiesto nei termini previsti dall'apposito Regolamento, trasmette la relativa documentazione.

ALLEGATI:

1. RELAZIONE DELLA/E ATTIVITA' SVOLTA/E (ALLEGATO A);
2. RENDICONTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE (ALLEGATO B);

firma del legale rappresentante

Telve,

RELAZIONE DELLA/E ATTIVITA' SVOLTA/E DURANTE L'ANNO

(Descrizione schematica dell'attività svolta precisando il numero dei soggetti coinvolti)

Saldo di cassa all'inizio dell'anno

ENTRATE (totale B)

SPESE (totale A)

Saldo di cassa alla fine del periodo

riservato al Comune

**DISAVANZO per il quale viene richiesto l'intervento finanziario del
Comune**

Visto: **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**